



PATTO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Comune di San Donato Milanese, Via Cesare Battisti, 2 - P.IVA n. 00828590158, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dirigente Area Servizi alla Collettività dott.ssa Giuseppina Di Gangi

E

Adriano Silvestri, nato a _____ residente a _____
titolare della Silverfit SSD a R.L.
C.F./P.IVA 14672210961 , con sede legale in San Donato Milanese (MI), Viale della Libertà n. 5.

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost., nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di San Donato Milanese, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2015 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'Ufficio Partecipazione l'interfaccia che curi, con la collaborazione degli Uffici competenti (in particolare l'Ufficio Ecologia), i rapporti con i cittadini, gli esercenti e le Associazioni per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. Obiettivi e azioni

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e **Adriano Silvestri**, proponente del progetto di cura e riqualificazione delle due fioriere pubbliche collocate in Viale della Libertà n. 5.

L'oggetto della proposta riguarda la riqualificazione, il miglioramento del decoro urbano e la valorizzazione estetica e ambientale delle due fioriere, e in particolare:

- Messa a dimora di nuove piante ornamentali adeguate al contesto urbano;
- Pulizia periodica, rimozione dei rifiuti, delle foglie secche e delle erbacce;
- Piccola manutenzione ordinaria e costante (irrigazione, potatura e sostituzione stagionale delle fioriture).

Tutti gli interventi saranno realizzati a totale cura e carico economico del proponente, senza alcun onere per il Comune.



2. Modalità di collaborazione

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività, anche mediante il coinvolgimento dei Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale (Uffici Partecipazione ed Ecologia).

3. Forme di sostegno

Il Comune — come concordato in fase di co-progettazione — sostiene la realizzazione delle attività utilizzando i propri canali istituzionali di comunicazione per la diffusione delle informazioni sull'iniziativa e per la promozione dell'impegno di cittadinanza attiva e collaborazione degli esercenti locali per il decoro urbano.

4. Impegni

Il proponente **Adriano Silvestri**, si impegna a:

- svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;
- farsi carico dell'intera organizzazione e sostenimento economico dell'iniziativa;
- garantire la costante cura e pulizia dello spazio oggetto del presente atto.
- a rispettare le indicazioni seguenti dell'Ufficio Ecologia, in particolare:
 - nel caso di piantumazione di Veronica Hebe, dovrà essere sostituito il terreno presente e fare in modo che lo stesso risulti ben drenato.
 - La pianta non dovrà superare dimensioni tali da impedire una buona visuale al traffico stradale e pedonale e non deve costituire intralcio al passaggio dei pedoni.
 - Per quanto riguarda la proposta di rimozione di rifiuti gettati all'interno della fioriera tale operazione dovrà essere effettuata tramite l'impiego di pinze e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale. Nel caso si riscontrasse presenza di rifiuti pericolosi o speciali, ad es. siringhe, petardi, contenitori in pressione ... gli stessi non dovranno essere in alcun modo toccati o rimossi ma andrà inoltrata specifica segnalazione al servizio igiene urbana che provvederà alla loro rimozione.
- E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici e/o naturali per gli eventuali interventi di disinfestazione o l'utilizzo di prodotti fertilizzanti o nutrienti.
- E' vietato spostare le fioriere dalla loro ubicazione, qualora fosse necessario posizionarle in altro punto, dovrà essere preventivamente contattato l'ufficio ecologia e verde urbano che qualora accolga la richiesta provvederà al loro spostamento.



5. Assicurazione e Responsabilità

1. Il proponente solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi preposti/collaboratori riguardante lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto.

6. Durata

Il presente patto di collaborazione ha la durata di **un anno** a decorrere dal mese di **settembre 2026**, con possibilità di eventuale rinnovo concordato tra le parti per gli anni successivi al termine del primo periodo.

San Donato Milanese, 16-09-2026

Per l'Amministrazione

Adriano Silvestri

SILVERFIT SSD A.R.L.
Via della Libertà 5
20097 San Donato Milanese
P. IVA 14672210961